C.A. - Dott. P. Ghidini

Decreto di rigetto n. cronol. 3572/2014 del 05/05/2014
RG n. 1249/2014

N. R.G. 2014/1249

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il giudice dott. Laura Corazza,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2014,
letti atti e documenti,

OSSERVA

1. Con ricorso depositato l'1 aprile 2014, la UILM di Brescia chiedeva di dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dalla OMS Saleri s.p.a. consistita nel precludere la fruizione di permesso sindacale retribuito in favore di Giuseppe Raso, ritenendolo decaduto dalla carica di componente della RSU per effetto del passaggio dal sindacato FIOM-CGIL (nelle cui fila era stato eletto) all'organizzazione ricorrente (cfr. doc. 11 parte ricorrente, lettera del 6 marzo 2014 dalla OMS Saleri al Raso, nella quale si legge: *"le comunichiamo pertanto che la scrivente società riconoscerà i diritti sindacali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva alla RSU (e, conseguentemente, ai RLS) nelle persone dei signori Carè, Francinelli e Di Lauro, non potendosi più ritenere Lei membro delle predette rappresentanze dei lavoratori"*).

2. Si costituiva la OMS Saleri chiedendo, previa integrazione del contraddittorio con la FIOM-CGIL sulla scorta del carattere endo-sindacale del conflitto (essendo stato riconosciuto R.S.U., al posto del Raso, il primo dei non eletti della lista a suo tempo presentata da FIOM-CGIL), di rigettare il ricorso attesa la conformità della condotta aziendale a quanto previsto in tema di r.s.u. dall'accordo interconfederale del 1993 e dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013.

3. Così ricostruite le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato.

Firmato Da: FORGIARO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 5c146 - Firmato Da: CORAZZA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 477c3

Preliminarmente, non può darsi corso alla richiesta di chiamata in causa di FIOM-CGIL, avendo il procedimento ad oggetto esclusivamente il lamentato carattere antisindacale della condotta tenuta dalla OMS Saleri nei confronti della UILM, non avendo le parti dichiarato di voler proporre alcuna domanda nei confronti della FIOM-CGIL ed essendo la chiamata in causa incompatibile con le caratteristiche di speditezza del rito adottato.

Venendo al merito, ritiene il Tribunale di dover aderire all'orientamento secondo il quale il passaggio da un sindacato all'altro comporta la decadenza dalla carica di R.S.U., e ciò già ai sensi dell'Accordo del 1993, avendo lo stesso delineato un metodo elettivo rigidamente imperniato sul voto proporzionale di lista, nell'ambito del quale il mandato dei membri della R.S.U. si fonda sull'elezione collegata all' appartenenza alla lista di uno specifico soggetto sindacale (la quale non può che essere unica ed assume rilievo rispetto alla stessa preferenza), di talchè è indubitabile che il mantenimento della carica presupponga la persistenza dell'equilibrio proporzionale (tra tutte le liste di formazione sindacale in lizza) scaturito dalle elezioni. In altri termini, ai sensi dell'Accordo del 1993, il lavoratore eletto componente di R.S.U. si presenta necessariamente e inscindibilmente collegato - attraverso la lista nella quale era candidato - all' organizzazione sindacale come strumento dei suoi fini organizzativi e gestionali in base ad un rapporto simile al mandato, onde il membro della R.S.U. non può conservare la carica qualora venga meno il coinvolgimento con la suddetta lista.

A conferma di tale interpretazione circa la volontà delle parti sociali sono intervenuti il Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013 ed il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (entrambi firmati anche dalla Uil), i quali prevedono che *"il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito"*. Gli stessi sono applicabili alla presente controversia, essendo intervenuta la condotta denunciata dopo la loro sottoscrizione e prevedendo il Protocollo nelle clausole transitorie e finali l'immediata applicabilità delle regole in esso contenute (*"le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinchè le rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente accordo"*). In senso inverso non depone

Firmato Da: FORNARO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9c146 - Firmato Da: CORAZZA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 477d4

quanto previsto nella premessa alla sezione seconda del T.U. del 10 gennaio 2014 (*"le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti"*), non attenendo la regola sulla decadenza alle procedure di costituzione e di rinnovo delle R.S.U., ma concernendo essa la durata in carica del singolo R.S.U..

In ogni caso, anche a voler ritenere che le intese citate non si applichino al caso oggetto di giudizio, le stesse sono comunque espressive della volontà delle parti sociali e come tali vanno valorizzate ai sensi dell'art. 1362 co. 2 c.c. nel senso di confortare l'interpretazione qui preferita.

6. Il carattere meramente interpretativo della presente controversia e la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 legge 300/1970,

1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Brescia, 2 maggio 2014

Il Giudice
Laura Corazza

Firmato Da: CORAZZA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9c146 - Firmato Da: CORAZZA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 47034